



Tribute

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 45
COPIA

Oggetto: REGOLAMENTO PUBBLICITA' PUBBLICHE AFFISSIONI AP=
PROVAZIONE MODIFICHE.

L'anno **duemiladue** il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **19.00**, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri nelle forme e nei modi di legge, nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria.

Seduta Pubblica, di Prima convocazione. Risultano

DISETTI VIRGILIO	A
COPEZZI LUCIO	P
SALVATORELLI VINCENZO	P
MARINI GABRIELE	P
D'ARONCO MAURO	P
URBANI PAOLO	P
COSTANTINI ANTONINO	P
VENTURINI CARLO	P
REVELANT RENATO	P
POLANO CLAUDIO	P
ROSSI MARIO	P
ADDEO GENNARO	P
LONDERO VITTORIO	P
LONDERO VALTER	P
TISO GIUSEPPE	A
CONTESSI PAOLA	A
BROLLO ANDREA	P
FLOREANI FABIANO	P
GOI DAVIS	P
SANGOI CLAUDIO	P
CATTANI GIANFRANCO	P

Partecipa il Segretario Comunale Signor LANARI MARIA GIUDITTA

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. MARINI GABRIELE nella qualità di VICE SINDACO ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione consiliare n. 41 del 29/10/2002, avente ad oggetto l'approvazione del nuovo "*Regolamento comunale per l'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni*";

VISTA la relazione prot. int. n. 2059 del 12/11/2002, qui allegata;

VISTO l'art. 23, comma 4 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI, altresì, l'art. 17 della legge n. 146/1998 e l'art. 13, comma 4 della legge n. 133/1999;

ATTESO CHE, con la relazione sovramenzionata, si propone di aggiungere al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 29/10/2002, il seguente articolo, allo scopo di limitare l'incidenza degli interessi nel calcolo dei rimborsi e degli accertamenti:

"Al fine dell'applicazione dell'art. 23, comma 4 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, gli interessi per la riscossione ed il rimborso dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sono fissati, anche per i periodi d'imposta antecedenti il 01/01/2000, nella stessa misura prevista per le imposte erariali";

RITENUTO OPPORTUNO accogliere tale richiesta, inserendo nel "*Regolamento comunale per l'imposta sulla pubblicità e per i diritti sulle pubbliche affissioni*", l'articolo 18bis;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

Per i motivi di cui sopra:

- di approvare, quale parte integrante della presente deliberazione, il "*Regolamento comunale per l'imposta sulla pubblicità e per i diritti sulle pubbliche affissioni*", risultante dalla seguente modifica:
 - Art. 18bis: "*Al fine dell'applicazione dell'art. 23, comma 4 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, gli interessi per la riscossione ed il rimborso dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sono fissati, anche per i periodi d'imposta antecedenti il 01/01/2000, nella stessa misura prevista per le imposte erariali*";

ed inoltre, con separata, unanime votazione, espressa nella forma di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 della L.R. N. 49/1991.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica della sovraesposta proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, la sottoscritta dott.ssa Annamaria Bianchini, in qualità di responsabile del servizio di Provveditorato, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Gemona del Friuli, li 02/12/02

FIRMA *Annamaria Bianchini*
(dott.ssa Annamaria Bianchini)

In ordine alla regolarità contabile della sovraesposta proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, la sottoscritta dott.ssa Patrizia Michelizza, in qualità di Responsabile di Ragioneria, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Gemona del Friuli, li

~~Il Responsabile di Ragioneria~~

~~FIRMA
(dott.ssa Patrizia Michelizza)~~

~~VISTO: il Responsabile Finanziario~~

~~FIRMA
(dott.ssa Maria Giuditta Lanari)~~

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
Provincia di Udine

Prot. int. n. 2059

OGGETTO: Richiesta modifica Regolamento pubblicità e pubbliche affissioni

ALL'UFFICIO PROVVEDITORATO

SEDE

Con la presente, in relazione all'avvenuta approvazione, con deliberazione consiliare n. 41 del 29/10/2002, del nuovo Regolamento comunale per l'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

VISTO l'art. 23, comma 4 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI, altresì, l'art. 17 della legge n. 146/1998 e l'art. 13, comma 4 della legge n. 133/1999;

ATTESO CHE il disposto dell'art. 13, comma 4 della legge n. 133/1999, era stato recepito con deliberazione consiliare n. 23 del 20/03/2000, di modifica del Regolamento per l'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione consiliare n. 85 del 28/12/1995, allo scopo di limitare l'incidenza degli interessi nel calcolo dei rimborsi e degli accertamenti;

RITENUTO OPPORTUNO CHE detto disposto sia riportato anche nel nuovo Regolamento comunale per l'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

SI CHIEDE


di modificare il nuovo Regolamento comunale per l'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, aggiungendo il seguente articolo:

"Al fine dell'applicazione dell'art. 23, comma 4 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, gli interessi per la riscossione ed il rimborso dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sono fissati,

anche per i periodi d'imposta antecedenti il 01/01/2000, nella stessa misura prevista per le imposte erariali".

Distinti saluti.

Gemona del Friuli, li 12 novembre 2002



Responsabile Ufficio Tributi F.F.

IL RAGIONIERE

dot. ssa Patrizia Michelizza

Patrizia Michelizza

Comune di Gemona del Friuli

**Regolamento comunale per
l'imposta sulla pubblicità e diritti
sulle pubbliche affissioni**

INDICE

CAPO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Ambito e scopo del regolamento**
- Art. 2 Classificazione del Comune**
- Art. 3 Gestione del servizio**
- Art. 4 Tariffe**

CAPO 2: IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

- Art. 5 Tipologia degli impianti pubblicitari**
- Art. 6 Piano generale degli impianti**
- Art. 7 Ripartizione degli impianti per pubbliche affissioni**
- Art. 8 Impianti per affissioni dirette**
- Art. 9 Autorizzazioni**
- Art. 10 Anticipata rimozione di impianti**
- Art. 11 Pubblicità abusiva**

CAPO 3: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 12 Norma di rinvio**
- Art. 13 Riduzioni**
- Art. 14 Pubblicità difforme da leggi e regolamenti**
- Art. 15 Divieti e limitazioni**

CAPO 4: DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 16 Norma di rinvio**
- Art. 17 Riduzioni**

CAPO 5: DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 18 Sanzioni**
- Art. 18 *bis* Interessi**

CAPO 6: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 19 Norma di rinvio**
- Art. 20 Abrogazione di precedenti disposizioni**

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo citato.
2. Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto", s'intendono, rispettivamente, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 2

Classificazione del Comune

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre 1992 (11.316 abitanti), ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il Comune di Gemona del Friuli appartiene, ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto di cui al presente regolamento, alla classe IV.

Art. 3

Gestione del servizio

1. Il servizio delle pubbliche affissioni e l'accertamento, la liquidazione, la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, è gestito direttamente dal Comune di Gemona del Friuli.
2. Il Comune si riserva la facoltà di gestire i servizi di cui sopra in regime di concessione, in base al capitolato d'oneri predisposto dal Comune stesso, qualora ciò sia ritenuto più conveniente sotto il profilo economico - funzionale ed organizzativo.
3. Il Comune di Gemona del Friuli (in caso di gestione diretta dei servizi oggetto del presente Regolamento) o il concessionario (nell'ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo e qualora vi sia una previsione in tal senso del relativo capitolato d'oneri), ha la facoltà di svolgere tramite terzi, le seguenti attività:
 - a) attacchinaggio dei manifesti;
 - b) manutenzione degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, esistenti.

I soggetti che eseguiranno le relative attività dovranno attenersi alle direttive impartite dall'Amministrazione Comunale o dal concessionario (nell'ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo).

Art. 4 **Tariffe**

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni, sono deliberate dal Comune di Gemona del Friuli, nei termini, secondo le modalità e nel rispetto degli importi previsti dalla normativa vigente in materia.

CAPO 2 **IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'** **E PER LE AFFISSIONI**

Art. 5 **Tipologia degli impianti pubblicitari**

1. La tipologia, le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale e le modalità da seguire per ottenere l'installazione degli impianti stessi, saranno individuate nel piano generale degli impianti.

Art. 6 **Piano generale degli impianti** *

1. Il piano generale degli impianti sarà approvato con deliberazione della Giunta Comunale, previa acquisizione dei pareri del Responsabile dell'Ufficio Urbanistica, della Commissione edilizia comunale e del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale.
2. Il piano disciplina, oltre a quanto indicato nel precedente art. 5), la distribuzione degli impianti e degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.

Art. 7 **Ripartizione degli impianti per pubbliche affissioni**

1. Ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il Comune di Gemona del Friuli deve installare impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni nella misura minima di mq 12 per ogni mille abitanti e, pertanto, per un totale di mq 136, atteso che la popolazione residente al 31/12/1992, ammonta a 11.316. Il piano generale degli

impianti può prevedere una maggiore superficie complessiva degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.

2. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il quattordici per cento alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e per l'ottantasei per cento alle affissioni di natura commerciale.
3. Il piano di cui all'art. 6 del presente Regolamento, dovrà individuare gli impianti con la relativa destinazione d'uso, e gli spazi destinati alle pubbliche affissioni. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni, previsti dal piano e non ancora realizzati, potranno essere collocati previa esatta individuazione della relativa posizione, effettuata dai Responsabili dell'Ufficio Urbanistica e dell'Ufficio di Polizia Municipale.
4. La superficie degli impianti destinati alle affissioni dirette, ai sensi degli artt. 3 e 12 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, non potrà eccedere il 10% della superficie minima obbligatoria prevista dall'art. 18 del decreto legislativo citato. La superficie assegnabile a tale scopo s'intende non compresa in quella complessivamente destinata al servizio delle pubbliche affissioni.

Art. 8

Impianti per affissioni dirette

1. Nel rispetto delle disposizioni del piano generale degli impianti e dei limiti previsti dall'art. 7 del presente Regolamento, la Giunta Comunale può prevedere, previa acquisizione dei pareri del Responsabile dell'Ufficio Urbanistica e dell'Ufficio di Polizia Municipale, a favore di soggetti privati, mediante svolgimento di specifica gara, o, ricorrendone i presupposti (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rientra in tale fattispecie la collocazione di impianti che riportino anche indicazioni turistiche e/o toponomastiche che l'Amministrazione Comunale ritenga di pregio per la propria immagine), tramite trattativa privata, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. Gli impianti di cui al presente articolo devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente, nell'osservanza delle disposizioni del piano generale degli impianti comunale.
3. Al ricorrere di tale ipotesi, il rapporto sarà disciplinato da una convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero, la superficie e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come ad esempio: spese, modalità e tempi di installazione; manutenzione; responsabilità per eventuali danni; rinnovo e revoca della concessione e simili.

Art. 9
Autorizzazioni

1. L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente l'installazione o la collocazione di appositi mezzi, è subordinata, di regola, alla preventiva autorizzazione comunale. Le modalità per il rilascio della stessa, le relative procedure e gli eventuali casi in cui l'esposizione di pubblicità non necessita di formale autorizzazione, sono previsti dal piano di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 10
Anticipata rimozione di impianti

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni, supporti, telai, appoggi, pali e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Art. 11
Pubblicità abusiva

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità effettuate senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero effettuate con mezzi non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, tipologia nonché ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.
2. Nel caso di effettuazione di pubblicità abusiva si applicano le disposizioni e le sanzioni tributarie ed amministrative di cui agli artt. 23 e 24 del Decreto Legislativo n. 507/93; ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

CAPO 3

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 12

Norma di rinvio

1. Il Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina il presupposto dell'imposta (art. 5), il soggetto passivo (art.6), le modalità di applicazione dell'imposta (art. 7), la dichiarazione (art. 8), il pagamento dell'imposta (art.9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art.10), il funzionario responsabile (art. 11), la pubblicità ordinaria (art.12), la pubblicità effettuata con veicoli (art.13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art.14), la pubblicità varia (art. 15) e le esenzioni (art.17), le cui disposizioni s'intendono qui riportate come da testo vigente.

Art. 13

Riduzioni

1. Le riduzioni dell'imposta comunale sulla pubblicità, sono disciplinate dall'art. 16 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n.507, con la seguente integrazione, riferita al comma 1, lettera a) dell'articolo sopra citato: "la tariffa dell'imposta è ridotta alla metà per la pubblicità priva di indicazione di sponsor o di pubblicità commerciali, effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro".

Art. 14

Pubblicità difforme da leggi e regolamenti

1. La pubblicità comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti, è assoggettata ad imposta.
2. La riscossione dell'imposta da parte dell'ufficio comunale o del concessionario, non esime il soggetto interessato dall'obbligo di munirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni relativi all'effettuazione della pubblicità qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

Art. 15

Divieti e limitazioni

1. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati ai sensi del codice della strada e del relativo regolamento d'attuazione. Per la pubblicità effettuata per mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta è quella di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile da qualsiasi "luogo pubblico", può essere eseguita

esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 di ogni giorno.

3. La pubblicità fonica è vietata in prossimità di case di cura e/o di riposo ed in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto, durante le ore di lezione, durante lo svolgimento delle celebrazioni e/o cerimonie. In ogni caso l'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non potrà superare la misura di 65 decibel.

CAPO 4 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 16 *Norma di rinvio*

1. L'oggetto del servizio delle pubbliche affissioni, il diritto dovuto, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni, sono disciplinati rispettivamente dagli articoli 18, 19, 21 e 22 del D.Lgs. n. 507/93. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate nel testo vigente.

Art. 17 *Riduzioni*

1. Le riduzioni del diritto sulle pubbliche affissioni, sono disciplinate dall'art. 20 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n.507, con la seguente integrazione, riferita al comma 1, lettera b) dell'articolo sopra citato: "la tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti privi di indicazione di sponsor o di pubblicità commerciali, di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro".

CAPO 5 DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 18 *Sanzioni*

1. Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

Art. 18 bis
Interessi

1. Al fine dell'applicazione dell'art. 23, comma 4 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, gli interessi per la riscossione ed il rimborso dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sono fissati, anche per i periodi d'imposta antecedenti il 01/01/2000, nella stessa misura prevista per le imposte erariali.

CAPO 6
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 19
Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamenti in quanto applicabili.

Art. 20
Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con Deliberazione Consiliare n. 85 del 28.12.1995 e tutte le successive modifiche e integrazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopraestesa proposta di deliberazione;

VISTI i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

SENTITA l'illustrazione dell'assessore Addeo in merito alla necessità di adottare la deliberazione in esame;

Dopo breve discussione omissis durante la quale:

SONO ENTRATI: /

SONO USCITI: /

AD UNANIMITA' di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- di prendere atto dei pareri espressi ai sensi del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
- di approvare, recepire ed adottare integralmente il preambolo, le motivazioni, gli allegati ed il dispositivo della proposta deliberativa sopraestesa, che si intende integralmente e letteralmente richiamata.

ed inoltre a voti UNANIMI

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 della L.R. 12.09.1991 n. 49.

MGL

consiglio/parere I.E.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to MARINI GABRIEL



Il Consigliere Anziano
F.to COPETTI LUCIO

Il Segretario
F.to LANARI MARIA GIUDITTA

**ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

Si attesta che la presente deliberazione oggi 31-12-2002 viene affissa all'Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 15-01-2003, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.29 della L.R. 12/9/1991 n.49.

Li, 31-12-2002

Il Responsabile
F.to M. CRISTINA MARTINI

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31-12-2002 al 15-01-2003.

Li, 16-01-2003

Il Responsabile
F.to M. CRISTINA MARTINI

La presente deliberazione non soggetta a controllo ex art.30 L.R. 49/91 è divenuta esecutiva in data Li, _____ Il Responsabile F.to	La presente deliberazione soggetta a controllo eventuale è divenuta esecutiva il data 16-01-2003 essendo decorsi infruttuosamente i 10 gg. dalla pubblicazione di cui all'art. 29 L.R. 49/91. Li, _____ Il Responsabile F.to	La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.35 L.R. 49/91 Li, 31-12-2002 Il Responsabile F.to M. CRISTINA MARTINI
---	--	--

RICHIESTA DI CONTROLLO. CERTIFICATO DI INVIO DELIBERAZIONE AL COMITATO REGIONALE

Si attesta che la presente deliberazione viene oggi rimessa al Comitato Regionale di Controllo per l'esame di legittimità in quanto:

- oggetto di denunce di illegittimità da parte dei Consiglieri Comunali;
- altre motivazioni
- oggetto di richiesta di controllo da parte della Prefettura di Udine
- oggetto di richiesta di controllo da parte della Giunta Comunale

Li, _____

Il Responsabile
F.to M. CRISTINA MARTINI

ESECUTIVITA' IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO

La presente deliberazione è:

- legittima in quanto nei suoi confronti non è intervenuti nei termini prescritti un provvedimento di annullamento
- legittima in quanto il Comitato Regionale di Controllo non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione n. _____ in data _____
- annullata in quanto il Comitato Regionale di Controllo ha riscontrato vizi di legittimità, competenza o contrasto con atti fondamentali del Consiglio come da comunicazione n. _____ in data _____

Li, _____

Il Responsabile
F.to M. CRISTINA MARTINI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Li, 31-12-2002

Il Responsabile